

# **Indicazioni ministeriali sulla trasformazione dei contratti di solidarietà**

*Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 31 del 21 Ottobre 2016, ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte, in materia di contratti di solidarietà espansiva e cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito dell'entrata in vigore, l'8 Ottobre 2016, del Decreto Legislativo n. 185 del 24 Settembre 2016 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi del Jobs Act.*

.....

Il Jobs Act è stato implementato da una nuova disposizione che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva.

In particolare, costituisce oggetto della circolare l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016 che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva.

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, inoltre, è stato illustrato l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 185 del 2016, in forza del quale per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di CIGS.

-----

Qui di seguito Vi forniamo quindi il quadro generale della materia.

## **Requisiti per la trasformazione del contratto**

In generale, ricordiamo che in materia di contratti di solidarietà, il Legislatore ha introdotto la possibilità di trasformare in espansivi i contratti di solidarietà difensiva, a condizione che:

- gli stessi siano in corso da almeno 12 mesi;
- oppure, siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla suesposta circostanza.

Nella sostanza, la trasformazione avviene tramite la stipula di un nuovo contratto collettivo aziendale, da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che preveda e disciplini le modalità di attuazione della riduzione stabile dell'orario con riduzione della retribuzione e della contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

In ogni caso, nel contratto di solidarietà espansiva non può essere prevista una riduzione complessiva dell'orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà difensiva.

### ***Cosa spetta ai lavoratori***

Ai lavoratori cui sia stato ridotto l'orario di lavoro compete:

- un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione prevista prima della trasformazione del contratto;
- l'integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento suindicato, almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria. Tale trattamento non è imponibile ai fini previdenziali.

Ai lavoratori, inoltre, viene accreditata la contribuzione figurativa.

### ***Cosa spetta ai datori di lavoro***

Ai datori di lavoro, invece, è concesso per ogni lavoratore "assunto" sulla base del contratto collettivo, un contributo per ogni mensilità di retribuzione pari:

- al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, per i primi 12 mesi;
- al 10% e al 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, per ciascuno dei due anni successivi.

Alternativamente, nel caso di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni, "assunti" attraverso il contratto di solidarietà espansiva è prevista, per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore, una contribuzione a carico del datore di lavoro

pari a quella per gli apprendisti; resta ferma che la contribuzione a carico del lavoratore sia quella stabilita per la generalità dei lavoratori.

Il contributo o la riduzione contributiva in parola trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

### ***Trattamento di fine rapporto***

Ancora, le quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario per stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, salvo quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

### ***Contributo addizionale***

A seguito della trasformazione, con la medesima decorrenza e fino alla data di scadenza del contratto, il contributo addizionale Cigs a carico delle imprese è applicato nella misura del 50% e, dunque, è pari al:

- 4,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 6% oltre il limite predetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 7,5% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile

### ***Durata massima complessiva***

I periodi di vigenza del contratto di solidarietà espansiva sono rilevanti ai fini del computo della durata massima complessiva del trattamento Cigo/Cigs (24 mesi, o 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini ed esercenti escavazione e/o lavorazione di materiali lapidei, in un quinquennio mobile), fermo restando che la durata dei trattamenti erogati a seguito della stipula di contratti di solidarietà viene calcolata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (escluse le imprese edili ed affini).

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

## ***Inapplicabilità***

Ai lavoratori in esame non è tuttavia applicabile la disposizione che consente l'attribuzione agli stessi del trattamento di pensione, nel caso di:

- un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi;
- possesso dei requisiti minimi di contribuzione;
- accettazione di svolgimento di una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.

## ***Procedimento amministrativo***

Il procedimento amministrativo per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale richiede che l'impresa istante proceda ad inoltrare telematicamente, all'interno della pratica di "CIGSonline " già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà in espansiva, utilizzando l'apposito modulo, cui va allegato il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto e l'elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario.

La medesima comunicazione è inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e all'Inps. L'Istituto, dal canto suo, provvede all'interruzione dell'erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà. Sulla base poi del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che concede per l'intero periodo di durata del contratto collettivo di solidarietà espansiva il trattamento ai lavoratori interessati, l'Inps provvede ad erogare il trattamento richiesto (nella misura del 50% della misura dell'integrazione salariale prima prevista).

Infine, con riferimento alle modifiche attinenti la tempistica per l'invio delle istanze di Cigs, è ora stabilito che la sospensione o riduzione dell'orario così come concordata tra le parti abbia inizio "entro" 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Rimane invece fermo che essa vada presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale, nel caso di solidarietà difensiva.

In caso di presentazione tardiva dell'istanza, cioè oltre il termine dei 7 giorni, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima. Pertanto, per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

decorrere dal giorno 8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto correttivo, la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le Parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)